

ORIGINALE



Citta' di Cerea

COMUNE DI CEREÀ

PROVINCIA DI VERONA

N° **61** Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - SECONDA VARIAZIONE

Nell'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **maggio**, nella Sala delle Adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale ed all'appello risultano:

FRANZONI MARCO	Sindaco	P
FADINI LARA	Vice Sindaco	P
BRENDAGLIA STEFANO	Assessore	P
FANTON BRUNO	Assessore	P
LANZA MATTEO	Assessore	A
MORANDI CRISTINA	Assessore	P

ne risultano presenti n. **5** e assenti n. **1**.

Partecipa all'adunanza, in qualità di Segretario verbalizzante, il Signor Sambugaro Umberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Signor FRANZONI MARCO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28 settembre 2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) di cui all'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 (sezione strategica: 2022/2024 - sezione operativa: 2022/2024), a cui con CC 51 del 21.12.2021 è stata apportata la nota di aggiornamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 11.01.2022, con la quale è stato approvato il PEG 2022/2024, e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 01.03.2022, con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2022/2024, e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che:

con delibera di Giunta n. 158 Del 23.11.2021 è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale 2022-2024, accertando che l'Amministrazione non è in eccedenza di personale ai sensi dell'art. 16, L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità anno 2011), modificativo dell'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con separate attestazioni, dei relativi responsabili di settore:

settore	protocollo
Edilizia Privata	22385
Lavori Pubblici	22365
Personale	22316
Affari Generali	22330
Finanziario Tributi	22336
Sociale	22369
Polizia Locale	22391

con delibera di Giunta n. 11 Del 04.02.2022 è stata approvata la prima variazione al piano dei fabbisogni di personale 2022-2024;

Emerse, successivamente, ulteriori variazioni nella consistenza del personale in servizio, e giudicato necessario addivenire alla presa d'atto ed ai provvedimenti di ricalibrazione;

PREMESSO che:

l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;

l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*;

l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;

l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

RICORDATO che questa Amministrazione comunale non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- A) l'Ente ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024 ai sensi dell'art. 48 del D.lgsvo 198/2006, giusta delibera di G.C. n. 157 in data odierna
- B) con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 06.02.2018 è stata approvato l'organigramma del personale, con successivi provvedimenti confermato;
- C) l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i.;
- D) per l'anno 2022 è stato approvato il Piano della Performance, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con deliberazione n. 24 del 01.03.2022;
- E) è stata approvata la relazione sulla Performance 2020, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con deliberazione n. 88 del 29.06.2021

RICORDATO che il Decreto LEGISLATIVO 118/2011 ha introdotto nuovi principi contabili alla contabilità finanziaria, anche con particolare riferimento alle spese del personale;

VISTO che le attuali modifiche non alterano detto risultato di contenimento della spesa del personale con il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013;

VALUTATO COME l'istituto del Piano dei fabbisogni di personale è legato alla valutazione sui carichi di lavoro posti ai singoli settori, e ripartiti soggettivamente su singoli dipendenti ovvero condivisi con la logica dei “vasi comunicanti” su un ristretto gruppo di dipendenti;

DATO ATTO che la digitalizzazione dei processi amministrativi in corso aumenta la qualità del prodotto finale, la risposta alle richieste e/o esigenze del cittadino – utente – in termini di tempi, omogeneità e certezza, non promette un altrettanto alleggerimento del carico di lavoro per gli addetti, anzi ne eleva i requisiti in tema di competenza amministrativa e digitale;

Che la progettazione nel campo delle risorse umane nasce dall'analisi della realtà aziendale, le norme vigenti consentono al lavoratore un preavviso scritto di soli tre mesi a fronte di processi assunzionali di circa sei mesi. Che l'ente ha assunto informazioni sia formali, legati al percorso lavorativo, che informali, i progetti di vita dei lavoratori interessati che consentono previsioni sulla base demografica e del pregresso lavorato, ma necessariamente approssimate nei tempi di sviluppo, legati ai singoli percorsi previdenziali, ed alla scelta delle opzioni disponibili;

Che Si ritiene di dover cristallizzare le informazioni raccolte, ed in conseguenza varare una progettazione triennale previsionale nel campo delle risorse umane di ampio respiro ma in assenza di dimissioni formali agli atti, ciò permette una valutazione completa sulle necessità per il mantenimento della quantità dei servizi, ma si mantiene dipendente dalla verifica

puntuale del verificarsi delle condizioni previste per poter attuare le assunzioni programmate;

PRECISATO che la previsione di assunzioni a tempo determinato è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all'eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo;

PRECISATO inoltre che la previsione di assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente atto potrà essere integrata, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;

VERIFICATISI cambiamenti con cessazioni di personale depositate agli atti, prot. 5350 del 16.03.2022 e delibera di giunta 52 del 26.04.2022 nel breve lasso di tempo intercorso, e quindi:

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della seconda variazione al Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024;

RITENUTO DI DARE ATTO nella presente deliberazione del calcolo della capacità assunzionale 2022 e della verifica dei requisiti necessari alla definizione della corretta percentuale richiamando l'art. 3 - comma 5 del D.L. 90 del 24/06/2014 che prevede *"negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo [16 - comma 9](#), del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo [76 - comma 7](#), del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) è abrogato"*.

1) VERIFICA DEL RAPPORTO TRA DIPENDENTI E POPOLAZIONE COME DEFINITO DAL DM 18/11/2020

RICHIAMATO l'articolo l'art. 3 del d.l. 90/2014 il quale ha previsto a favore dei Comuni l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente, a condizione che il rapporto dipendenti - popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti - popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.lgs. 267/2000;

VISTO il DM 18/11/2020 il quale prevede per i Comuni della fascia compresa tra i 10.000 e i 19.999 abitanti il rapporto massimo di un dipendente ogni 166 abitanti;

DATO ATTO che il Comune di Cerea alla data del 31/12/2021 aveva n. 55 dipendenti a tempo indeterminato e una popolazione residente di 16.778 abitanti per cui il rapporto medio dipendenti - popolazione, di uno ogni 305 è molto inferiore a quello previsto nel DM sopra richiamato, l'età media dei dipendenti è 54 anni, in linea con la media nazionale;

2) VERIFICA DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DEL PERSONALE. ART. 1 COMMA

557 DELLA LEGGE 296/2006.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis della legge n. 114/2014 relativo al contenimento della spesa del personale, il valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge 114/2014 viene così determinato:

Spesa del personale anno 2011	Spesa del personale anno 2012	Spesa del personale anno 2013
€ 2.557.547,18	€ 2.514.740,92	€ 2.454.373,03

La spesa media del triennio 2011 – 2013 risulta essere di € 2.508.887,04

3) Viste, le “Linee guida di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (D; 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27.07.2018).

VISTA la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento “al triennio precedente” inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l'intera annualità;

DATO ATTO che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione.
- Ritenuto che le indicazioni date agli Enti sperimentatori dalla Corte dei Conti, sez. autonomie, con la deliberazione n. 13/AUT/2015 nell'appendice B2 siano più autorevoli e permettono di rendere più omogenei i due valori che si vanno a confrontare.
- Considerato che, coerentemente in base a tale interpretazione, la tabella degli impegni di spesa del personale è stata integrata extra-contabilmente con le somme di salario accessorio e di straordinario di competenza dell'anno che vengono contabilmente spostate all'esercizio successivo in quanto esigibili in tale anno e rettificata delle quote di salario accessorio e lavoro straordinario che maturano la loro esigibilità nell'esercizio in corso ma provengono da esercizi precedenti.

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

RICHIAMATO il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “*Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;

- c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

CONSIDERATO che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato);

RILEVATO che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le :

Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I,II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati;

Spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macro aggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

RILEVATO che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2020 e per il FCDE il bilancio di previsione 2021/2022, dato assestato;

PRESO ATTO che, prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali, è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il comune di Cerea al valore indicato per i comuni da 10.000 a 59.999 abitanti nella percentuale del 27% ;

Spesa personale 2020	€ 2.173.372,92	
		= 18,03%
<hr/>		
Entrate correnti medie (2018/2020)		
al netto FCDE		

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

PRESO ATTO che, trovandosi il comune di Cerea al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia”*;

PRESO ATTO inoltre che l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

CONSIDERATO pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le % in tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia F);

VISTA l'allegata sub A) "verifica capacità assunzionali ai sensi art 33 co 2 DL 34/2019 DM 17.3.2020", aggiornata al rendiconto 2021;

RILEVATO quindi che gli spazi assunzionali e gli incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente:

Spesa personale impegnata 2018	Percentuale incremento	Anno	Spazi Assunzionali Residui (da tabella allegata)	Importo per ulteriori assunzioni	Totale spesa massima potenziale
€ 2.046.110,24	9%	2020	1.149.146,65	€ 184.149,92	€ 1.333.296,57
	16% - 9% = 7%	2021	1.149.146,65	€ 143.227,72	€ 1.292.374,37
	19% - 16% = 3%	2022	1.149.146,65	€ 61.383,31	€ 1.210.529,96
	21% - 19% = 2%	2023	1.149.146,65	€ 40.922,20	€ 1.190.068,85
	23% - 22% = 1%	2024	1.149.146,65	€ 20.461,10	€ 1.169.607,75

DATO ATTO che il DL 80/2021, così come convertito in legge, supera anche il concetto e limite del Turn-over ma che l'amministrazione non ritiene al momento di dover aumentare la spesa per il personale in servizio, essendo più interessato ad una selezione qualitativa delle nuove assunzioni ed affiancamento nel passaggio generazionale con anticipazione dell'assunzione alla cessazione che ad una espansione della dotazione organica;

EVIDENZIATO nei prospetti che la spesa di personale, con 33 cessazioni e 29 assunzioni non supera il limite di spesa di cui all'art 1 comma 557 della legge 296/2006;

DATO ATTO che la programmazione di cui al presente provvedimento trova puntuale copertura nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e sarà oggetto di stanziamento nei bilanci delle prossime annualità;

DATO ATTO che l'art. 31-bis, commi 1 DL 152/2001 consente di determinare un budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio, finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR per assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità, attraverso la previsione di importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi: può essere anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e non può superare il 31 dicembre 2026 individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009) e dall'altro, la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato.

Le assunzioni straordinarie consentite dalla norma in esame possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione, per la percentuale per fascia demografica 10mila – 50mila = 1%, subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

RITENUTO, su una complessiva analisi concreta dei compiti istituzionali in termini di

obiettivi, competenze, attività esercitate direttamente e professionalità necessarie in termini quantitativi e qualitativi, che deve essere compatibile con l'equilibrio economico-patrimoniale dell'azienda, nonché rispettare gli obiettivi previsti dalla normativa vigente, a fronte di questa capacità assunzionale, di procedere nell'anno 2022 con l'assunzione attraverso mobilità / concorso pubblico o attingimento da graduatorie presso altri enti – nei limiti di legge –:

RITENUTO DI APPROVARE i procedimenti assunzionali:

PIANO ASSUNZIONALE		ANNO 2022			
prg	Qualifica	Data assun	modalità	Costo annuo	Totale
26	Istr Amm C	01/06/2022	Graduatoria	22.034,74	
27	Istr Tecn C	01/08/2022	mob/conc	22.034,74	
28	Istr Dir PL D	18/04/2022	concorso	23.905,32	
29	Istr Dir Cont D	23/05/2022	concorso	23.905,32	
30	Istr Amm C mess	01/07/2022	mob/conc	22.034,74	207.665,56
31	Istr Dir PL D	01/09/2022	mob/conc	23.905,32	
32	Istr Dir INFOR	01/07/2022	Graduatoria	23.905,32	
33	Istr Dir Amm D	01/08/2022	mob/conc	23.905,32	
34	Istr Amm C	01/08/2022	mob/conc	22.034,74	

**35 ISTR DIR Contabile a tempo parziale 50% e determinato – fino al 31.12.2026 – ex art. 31-bis, commi 1 e 4 DL 152/2001 nonché art 10 DL 36/2022 tramite “selezione in forma associata tra enti”
importo annuo 11.316,80;**

PIANO ASSUNZIONALE		ANNO 2023		
Istr Amm C	01/04/2023	mob/conc	22.034,74	
Istr Dir Tec D	01/04/2022	mobilità o	23.905,32	69.845,38
Istr Dir Tec D	01/04/2022	mobilità o	23.905,32	

I cui procedimenti saranno attivati solo dal deposito agli atti delle cessazioni previste

PIANO ASSUNZIONALE		ANNO 2024		
---------------------------	--	------------------	--	--

Non si ritiene alla data di poter formulare previsioni affidabili per tale esercizio, data l'assenza di domande di cessazione agli atti per tale anno, per l'assenza di indicazioni previdenziali utili per il personale che raggiungerebbe i requisiti minimi di età, per la possibilità per i dipendenti di usufruire di altre agevolazioni all'uscita che alterano le valutazioni, ed inoltre per una valutazione dei carichi di lavoro e delle necessità che sarà svolta non appena giunto a buon punto il ricambio generazionale in atto;

di dare atto che il limite di cui all'art. 1, c. 557, L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, c. 5-bis, L. 114/2014, relativo al contenimento della spesa del personale, è così determinato:

Spesa media triennio 2011-2013 risulta essere di € 2.508.887,04

CONSIDERATO che l'Amministrazione risulta avere in servizio n. 2 dipendenti portatori di una invalidità, di n. 1 centralinista non vedente e di una persona appartenente alle liste della legge 68/1999 art.18, **RISULTA** alla data rispettata la quota di riserva imposta dalla legge n. 68/1999;

SPESA PER FORME FLESSIBILI:

Visto che nell'anno 2009 la spesa sostenuta per le forme flessibili di lavoro ai sensi del sopra citato art. 9 c. 28 – 1^a periodo del D.Lgs. 31 maggio 2010 n. 78, è stata pari ad euro zero e che quindi la capacità di spesa per le assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile è pari all'intera spesa sostenuta nel 2009, come modificato dall'art. 11 c. 4-bis del D.l. n. 90/2014;

VISTA la deliberazione n. 1/2017 dalla sezione Autonomie della Corte dei conti che legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007 – 2009, purchè con motivato provvedimento si proceda a effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del Dlgs 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale;

PRECISATO che la previsione di assunzioni a tempo determinato è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti e che all'eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo.

RITENUTO di prevedere l'utilizzo dell'istituto della convenzione con altri enti per l'eventuale utilizzo congiunto a tempo parziale di personale appartenente ai settori: ufficio tecnico, servizi demografici, elettorali e stato civile, servizio tributi ex art. 14 CCNL 22.01.2004 per un importo complessivo indicativo massimo di € 10.000;

VISTO che le attuali modifiche non alterano detto risultato di contenimento della spesa del personale con il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013.

VISTO il D.M. 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" e l'allegata sub A) tabella evidenziante:

- Spese del personale D.M. 17.03.2020;
- Capacità assunzionale nei diversi esercizi;

RICORDATO che sulla dinamica della spesa per il personale è richiesto il controllo dell'organo di revisione che, a sua volta, riferisce alla sezione regionale della Corte dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole del collegio dei Revisori, quale attestazione preventiva di coerenza contabile con gli obiettivi di finanza pubblica fissati dalle leggi vigenti con verbale prot 22449 del 23.11.2021 allegato alla presente;

RITENUTO di provvedere in merito ai contenuti della presente deliberazione;

VISTI:

- La legge 30.10.2013 n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 135/2012 "Spending Review";
- il D.L. 216/2011 "Milleproroghe" convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14;
- il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la legge di bilancio per il triennio 2021-2023 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178);

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO, CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi,

D E L I B E R A

Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare la **SECONDA VARIAZIONE** al piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, così come riportato dando atto che la programmazione di cui al presente provvedimento trova puntuale copertura nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e sarà oggetto di stanziamento nei bilanci delle prossime annualità;

Di dare atto che la spesa prevista per l'attuazione della presente programmazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 garantisce il contenimento delle spese di personale, nonché il limite della spesa a tempo determinato, nonché nei limiti delle tabelle ai sensi del DPCM 17.3.2020 allegate sub A;

Di confermare le risultanze delle facoltà assunzionali dell'Ente dell'anno 2022 / 2024

PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2022

In grassetto le assunzioni confermate dal piano assunzionale 2021,

prg	Qualifica	Data assun	modalità	Costo annuo	Totale
26	Istr Amm C	01/06/2022	Graduatoria	22.034,74	
27	Istr Tecn C	01/08/2022	mob/conc	22.034,74	
28	Istr Dir PL D	18/04/2022	concorso	23.905,32	
29	Istr Dir Cont D	23/05/2022	concorso	23.905,32	
30	Istr Amm C mess	01/07/2022	mob/conc	22.034,74	207.665,56
31	Istr Dir PL D	01/09/2022	mob/conc	23.905,32	
32	Istr Dir INFOR	01/07/2022	Graduatoria	23.905,32	
33	Istr Dir Amm D	01/08/2022	mob/conc	23.905,32	
34	Istr Amm C	01/08/2022	mob/conc		

22.034,74

35 ISTR DIR Contabile a tempo parziale 50% e determinato – fino al 31.12.2026 – ex art. 31-bis, commi 1 e 4 DL 152/2001 nonché art 10 DL 36/2022 tramite “selezione in forma associata tra enti”

importo annuo 11.316,80;

PIANO ASSUNZIONALE

ANNO 2023

Istr Amm C	01/04/2023	mob/conc	22.034,74	
Istr Dir Tec D	01/04/2022	mobilità o	23.905,32	
Istr Dir Tec D	01/04/2022	mobilità o	23.905,32	69.845,38

I cui procedimenti saranno attivati solo dal deposito delle cessazioni previste

PIANO ASSUNZIONALE

ANNO 2024

Non si ritiene alla data di poter formulare previsioni affidabili per tale esercizio, data l'assenza di domande di cessazione agli atti per tale anno, per l'assenza di indicazioni previdenziali utili per il personale che raggiungerebbe i requisiti minimi di età, per la possibilità per i dipendenti di usufruire di altre agevolazioni all'uscita che alterano le valutazioni, ed inoltre per una valutazione dei carichi di lavoro e delle necessità che sarà svolta non appena giunto a buon punto il ricambio generazionale in atto;

di dare atto che il limite di cui all'art. 1, c. 557, L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, c. 5-bis, L. 114/2014, relativo al contenimento della spesa del personale, è così determinato:

Spesa media triennio 2011-2013 risulta essere di € 2.508.887,04

Dato atto che la programmazione di cui al presente provvedimento trova puntuale copertura nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e sarà oggetto di stanziamento nei bilanci delle prossime annualità;

Di dare altresì atto che il presente provvedimento:

- potrà essere rivisto in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;
- potrà essere integrato o modificato, relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi, qualora intervengano nuove e/o diverse esigenze in ordine al fabbisogno di risorse umane ed in particolare con riferimento ad eventuali pensionamenti, dimissioni e/o mobilità e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla vigente normativa relativamente al triennio in considerazione;

Di demandare al Responsabile del servizio Personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento ai sensi degli articoli 107 del Testo Unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 4 comma 2 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 165/2001;

Spesa flessibile: in un momento di estrema incertezza su pensionamenti o astensioni improvvise dal lavoro, pur con la massima parsimonia nell'uso dell'istituto, si ritiene di autorizzare per il triennio in esame eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero

rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile come ulteriormente definito nella deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonomie – indicativo massimo annuo di € 10.000, mediante convenzione con altro ente locale di dipendente di altro ente per collaborazione presso settori: ufficio tecnico, servizi demografici, elettorali e stato civile, servizio tributi, dato atto del rallentamento dei procedimenti assunzionali ed invece dell'accelerazione di quelli di uscita di personale;

di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

di autorizzare in via generale che la sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla presente deliberazione, possa essere esperita mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti

di pubblicare la presente in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U, alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO entro 30gg dall'adozione, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Successivamente, con separata votazione:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Ritenuta l'urgenza di provvedere;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile data l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
FRANZONI MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sambugaro Umberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.